

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1969

(16^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Ridimensionamento dei poligoni della Unione italiana tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto » (621) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 136, 137
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	136, 137
PELIZZO	137

Rinvio della discussione:

« Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori » (673) (D'iniziativa dei deputati Mattarelli e Fornale) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	137
CAGNASSO, relatore	137
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	137

Discussione e rinvio:

« Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei cara-

binieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito » (674) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 137, 143, 144
ALBARELLO	138, 141, 143
BURTULO	140, 141, 143
COLLEONI	141
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	139, 142, 144
LISI	142, 143
PELIZZO, relatore	137, 138, 140, 141, 143, 144
ROSA	141, 143

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare » (692) (1):

PRESIDENTE	144, 145
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	145
MORANDI, relatore	144

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, numero 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto ».

Discussione e approvazione:

« Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza » (727) (D'iniziativa del deputato Buffone) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 145, 147, 149
 COLLEONI 146, 148
 GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa 147, 148
 ROSA, relatore 145, 149

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Albarello, Battista, Bera, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Colleoni, Di Vittorio Berti Baldina, Lisi, Morandi, Pelizzo, Rosa e Tannuci Nannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Mazzarolli è sostituito dal senatore Lombardi e il senatore Segni è sostituito dal senatore Tanga.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

MORANDI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri: « Ridimensionamento dei poligoni della Unione italiana di tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto (621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Pozzar, Santero, Pecoraro, Indelli, Banfi, Buzio, Montini, Berthet, Avezzano Comes, Treu, Togni, Arcudi e De Leoni: « Ridimensionamento dei poligoni della Unione italiana di tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto ».

Data l'assenza del relatore, senatore Berthet, impegnato all'estero a motivo dei suoi incarichi, riterrei opportuno rinviare la discussione del provvedimento.

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa. Al fine di guadagnare tempo, onorevole Presidente, mi permetto di presentare un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico, in modo da consentire alla Commissione di conoscere, fin da questo momento l'orientamento del Governo.

L'emendamento è il seguente: « I campi ed i poligoni di tiro a segno necessari alla attività di tiro delle Sezioni di tiro a segno nazionale possono essere, previo benestare del Ministero della difesa, ripristinati, ammodernati o ridimensionati a cura e spese delle Sezioni interessate che, ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1143, li hanno in uso gratuito per l'esercizio di tiro.

Nel caso di ridimensionamento del campo o poligono per il tiro con armamento di calibro ridotto alle distanze di tiro fino a 50 metri, l'area che risulterà esuberante potrà essere sclassificata dall'Amministrazione militare e alienata dall'Amministrazione finanziaria con riassegnazione del ricavato al Ministero della difesa per concorrere ai lavori di ridimensionamento del campo o poligono di tiro, ovvero ai lavori per altro campo o poligono di tiro necessario alle esigenze addestrative delle Forze armate e dei Corpi di polizia ed all'attività delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Allo stesso modo e per lo stesso fine potranno essere alienati con riassegnazione del ricavo al bilancio della Difesa quei campi o poligoni di tiro che risultassero esuberanti alle necessità delle Forze armate e dei Corpi di polizia ed all'attività delle Sezioni di tiro a segno nazionale ».

Il Governo — dico subito — è favorevole al disegno di legge purchè rimanga ferma l'ultima parte, che concerne, in sostanza, la copertura delle spese e, in particolare, il principio della riassegnazione del ricavo della vendita delle aree sdemanializzate allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (3 luglio 1969)

P E L I Z Z O . Il che collima con le idee dei presentatori!

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma non collima con le osservazioni contenute nel parere trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli e Fornale: « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori » (673) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli e Fornale: « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori », già approvato dalla Camera dei deputati.

C A G N A S S O , *relatore*. Prego il Presidente di voler rinviare la discussione del disegno di legge, per consentirmi di conoscere alcune osservazioni preannunciate dal Ministero del tesoro.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco alla richiesta del relatore, confermando l'esigenza di conoscere con esattezza le osservazioni che il Ministero del tesoro è in procinto di trasmetterci. È stata la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri che ci ha avvertito di questo intendimento del predetto Dicastero, successivo all'approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (674) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E L I Z Z O , *relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con legge 1° marzo 1965, n. 121, similmente a quanto era avvenuto, in epoche precedenti, nell'ambito dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica, della Marina, del Corpo delle guardie di finanza e di quello delle guardie di Pubblica sicurezza, veniva istituita la banda dell'Esercito composta da un ufficiale, maestro direttore, da un maresciallo maggiore, vicedirettore, e da 102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti. L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

L'Esercito, come tutti sanno, disponeva, prima di allora, di un ruolo di maestri direttori di banda che fu soppresso con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, ed i cui titolari furono collocati nella riserva. Nelle disposizioni transitorie della legge 1° marzo 1965, n. 121, all'articolo 29, è stabilito che per l'ammissione al primo concorso per il reclutamento dell'ufficiale direttore della banda dell'Esercito, indetto dopo l'entrata in vigore della legge stessa, si prescinde dal limite massimo di età, fissato all'articolo 4 in anni 35, anche per il concorrente che sia ufficiale nella riserva, purchè pro-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

16ª SEDUTA (3 luglio 1969)

veniente dal soppresso ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda, di cui poc'anzi ho fatto cenno.

La legge dianzi citata, all'articolo 7, prevede inoltre che il maestro direttore di banda consegue, ad anzianità, il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni 2, di anni 6, di anni 8 e, ancora, di anni 8.

Il caso vuole (non so, comunque, se si possa parlare proprio di caso) che vincitore del primo concorso per maestro direttore della banda dell'Esercito sia stato un ufficiale, già maestro di banda, collocato nella riserva; situazione, del resto, già prevista dalla norma transitoria. Detto ufficiale, per essere nato nel 1910 e per rivestire il grado di capitano con anzianità 30 marzo 1965, in forza della prevista permanenza nel grado è prossimo ad essere colpito dai limiti di età per il collocamento in congedo, senza poter essere promosso al grado di maggiore, se il limite della permanenza è mantenuto in 8 anni. Ora, con il disegno di legge in discussione ci si propone di ridurre il periodo di permanenza nel grado di capitano, per la promozione al grado superiore, a 4 anni, consentendo così all'attuale maestro di conseguire il grado di maggiore, evitandone in tal modo il collocamento in congedo.

A L B A R E L L O . Il che significa che si tratta di una legge per una sola persona!

P E L I Z Z O , relatore. Infatti. Mi rendo perfettamente conto delle facili e non del tutto infondate obiezioni che si possono sollevare in ordine a questo disegno di legge. Innanzitutto (è onesto riconoscerlo) il suo esplicito, dichiarato carattere personale: è una legge *ad personam*. Debbo dire che richiama, in buona sostanza, gli stessi criteri contenuti nell'articolo 29 della legge istitutiva della banda dell'Esercito, laddove si deroga, in via transitoria, al limite massimo di 35 anni e laddove si consente la partecipazione al primo concorso anche ad ufficiali della riserva. Sono norme transitorie, evidentemente; ma badando ad esse, si riporta

la chiara sensazione che sono state dettate in vista (voglio essere obiettivo e spassionato) di favorire, o fors'anche di utilizzare, una determinata persona dotata di elevate qualità musicali, che altrimenti non avrebbe potuto essere ammessa al concorso, stante la sua posizione nella riserva. Si voleva, allora, confezionare il vestito sulla misura di chi lo doveva, poi, indossare. Ed ora, con l'introduzione di una norma modificativa, si vuole consentire, sempre alla stessa persona, di continuare ancora per altri anni nella sua carriera.

Si può eccepire ancora che riducendo il periodo di permanenza nel grado di capitano a 4 anni per la promozione a maggiore, nel caso specifico — chiaramente individuato — si attribuisce efficacia retroattiva alla legge. Si potrebbero fare pure ulteriori considerazioni su taluni aspetti negativi del provvedimento, ma me ne astengo, poiché non vorrei concludere in senso sfavorevole la mia relazione, quanto meno senza aver prima sentito il pensiero degli onorevoli colleghi della Commissione; e dico questo anche perchè penso che, in sede di approvazione della legge n. 121 del 1965, si sia guardato alle doti della persona che — tengo a dichiararlo apertamente — io non conosco e che mi si dice effettivamente dotata, persona che ha creato questo complesso bandistico e che lo ha sostenuto in tutte le occasioni, persona che gode della massima stima dei componenti stessi del complesso, un uomo, quindi, che dà il maggiore affidamento per poter portare avanti un complesso musicale di notevole valore.

Debbo aggiungere, per dovere di obiettività, (come è detto anche nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati) che un'iniziativa analoga ha avuto accoglimento con leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882 (concernenti rispettivamente le bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza), in virtù delle quali il periodo di permanenza nei vari gradi, per i maestri direttori di banda, è stato notevolmente ridotto rispetto a quello originario, fissato nella stessa legge 1º marzo 1965, n. 121.

Sotto questo profilo parrebbe giustificata, per evidenti motivi di perequazione e di uniformità, la modificazione proposta alla legge n. 121 del 1965, perchè mentre gli altri capitani, avendo avuto l'obbligo di una minore permanenza nel grado inferiore, hanno potuto raggiungere il grado di tenente colonnello, questo capitano deve subire le conseguenze del più basso limite di età, che non gli consentirà di avanzare di grado prima di aver raggiunto l'età del collocamento in congedo.

Un'altra considerazione mi pare altrettanto doverosa. Nel disegno di legge in discussione si tiene presente, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710, soltanto la posizione dell'ufficiale maestro direttore e non anche quella degli altri componenti la banda, ad esso gerarchicamente sottoposti, e precisamente i sottufficiali vice direttore e capi musica e tutti i musicanti. L'indennità, dunque, verrebbe estesa al solo maestro direttore della banda dell'Esercito, mentre verrebbero trascurati completamente tutti gli altri.

La legge 26 luglio 1961, n. 710, concernente, tra l'altro, il riordinamento delle indennità ai primi capitani ed ai componenti di corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, prevede il conferimento dell'indennità anche ai capi musica: non vedo perchè, estendendo il godimento del beneficio al corpo musicale dell'Esercito, si debba tener presente soltanto il maestro direttore.

Per concludere, vorrei esprimere il mio parere che, anche se velato da qualche perplessità, non è certo negativo. Sarei felice di essere confortato in ciò dal parere della Commissione. Mi auguro che, dopo i chiarimenti e le informazioni che il Governo vorrà darci, possa determinarsi in tutti noi la convinzione dell'opportunità dell'approvazione del disegno di legge.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo brevemente la parola per manifestare l'adesione del Gover-

no alla relazione svolta dal senatore Pelizzo e per dare una risposta alle richieste di precisazioni da lui fatte.

Innanzitutto vorrei richiamarmi alla legge fondamentale che — alcuni colleghi certamente lo ricorderanno — dette luogo ad un ampissimo dibattito. Anche se può sembrare superfluo, ricordo che il dibattito non si ebbe in relazione alla modesta entità delle maggiori spese comportate, ma in relazione all'esigenza di stabilire norme in materia di organico, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e nel contempo, poichè si era già manifestata l'aspirazione dell'Esercito, di stabilire anche norme sulla formazione di una banda dell'Esercito, che non esisteva ancora.

Non si può negare che i nostri corpi musicali militari riscuotono enorme successo in tutte le parti d'Europa dove hanno la possibilità di recarsi in occasione di manifestazioni patriottiche: sono manifestazioni che suscitano in tutta la popolazione, come attestano anche le cerimonie per la festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno, una ondata di piacevole emozione, perchè un reggimento, ad esempio, che sfilò con alla testa la banda dei Carabinieri o dell'Aeronautica o dell'Esercito, rende partecipi gli spettatori con un'intensità emotiva superiore.

Dal punto di vista del merito dell'iniziativa il Parlamento si trovò d'accordo, tanto è vero che quel provvedimento fu votato alla unanimità. Quale fu probabilmente l'errore? Anche allora fui presente alla discussione in qualità di Sottosegretario di Stato per la difesa. Il provvedimento si divideva in due parti: nella prima si stabiliva l'assetto, lo stato giuridico, l'avanzamento del personale delle bande già esistenti e si istituiva la banda dell'Esercito. In sede di norme transitorie, poi, si teneva conto, per quel che concerne il maestro direttore della banda dell'Esercito, della situazione di fatto esistente, non essendo facile trovare l'uomo adatto a svolgere certe mansioni: basti conside-

rare, infatti, che oltre alle provate qualità professionali, il direttore in questione deve essere in possesso di ottime qualità di carattere puramente militare.

Pertanto, a prescindere dalla persona direttamente interessata (che, stando a quanto ci ha detto il relatore, è persona pregevole e capace) l'errore non fu allora inconsapevole, ma consapevole; il correttivo, però, non poteva realizzarsi se non nelle norme transitorie, creando un congegno che potesse consentire di salvaguardare la situazione contingente.

Il provvedimento che stiamo esaminando serve essenzialmente a perequare la posizione dell'attuale maestro direttore della banda dell'Esercito, per metterlo allo stesso livello degli altri colleghi: non è infatti giusto che il direttore della banda del Corpo della guardia di finanza o di quella del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza godano di un trattamento più favorevole, mentre il direttore della banda dell'Esercito, nominato nel 1965, debba subire le conseguenze dei limiti di età che gli impediscono di proseguire la sua carriera.

A mio parere, poi, estendere l'indennità, fissata dalla legge 26 luglio 1961, n. 710, in lire 9.700 mensili per i maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al maestro direttore della banda dell'Esercito non rappresenta una modifica, ma soltanto un'integrazione della citata legge n. 710. Non aver previsto allora l'attuale situazione può imputarsi soltanto ad una dimenticanza.

Per rispondere, poi, ad un'altra osservazione del senatore Pelizzo, devo far presente che non sono in grado di dire se, in sede di un futuro riordinamento, è prevista l'estensione dell'indennità in questione anche al restante personale della banda dell'Esercito.

P E L I Z Z O, *relatore*. La legge 26 luglio 1961, n. 710, all'articolo 2, prevede la concessione ai maestri direttori dei corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza di un'indennità nella misura di lire 9.700 mensili.

Poi, al secondo comma dello stesso articolo 2, è detto che ai sottufficiali, vice direttori o capi musica dei Corpi suddetti, è dovuta una indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione.

L'articolo 3, poi, precisa che ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è dovuta la seguente indennità giornaliera: musicanti prime parti, lire 107; musicanti seconde parti, lire 86; musicanti terze parti, lire 64. In questo caso non si parla di Marina né di Aeronautica, perchè evidentemente in quei Corpi esiste una situazione particolare.

Quindi io dico: poichè l'articolo 2 della legge n. 710 estende il beneficio economico (sia pure di lieve entità) agli altri militari facenti parte delle suddette bande musicali, non vedo perchè analogo trattamento non debba essere adottato, nei confronti della banda dell'Esercito, oltre che per il direttore anche per i capi musica ed i musicanti. L'aumento di spesa dovrebbe essere modestissimo. Si tratta — a mio avviso — di una questione di giustizia.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non sarei in grado di precisare in questo momento, il maggiore onere finanziario che comporterebbe quanto auspica il senatore Pelizzo, la cui osservazione mi sembra, peraltro, giusta.

B U R T U L O. Mi rendo perfettamente conto della validità delle osservazioni fatte. Comunque, all'atto pratico, per un puro formalismo, ci troviamo a dover introdurre con legge una modifica ad una normativa che — a mio giudizio — è di natura sostanzialmente amministrativa. Ciò è conseguenza del nostro sistema, per il quale le facoltà dell'Esecutivo sono, ad un certo momento, ridotte proprio a nulla.

Nel caso in esame dobbiamo ragionare — a mio avviso — più che con la mentalità del legislatore, dal punto di vista del buon amministratore, considerando che oltre all'esigenza di porre l'uomo giusto al posto giusto

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (3 luglio 1969)

esiste anche l'opportunità di un'azione perequativa. Ora non dobbiamo dimenticare che una volta i Corpi bandistici dell'Esercito erano a livello reggimentale e che di essi faceva parte tutta una categoria di ufficiali...

P E L I Z Z O, *relatore*. Non erano ufficiali, ma sottufficiali!

B U R T U L O. Ad ogni modo si è trattato di militari che si sono trovati nell'impossibilità di sviluppare una carriera, che hanno perso del tempo prezioso; cosa che non sarebbe loro accaduta se si fossero trovati nella banda del Corpo della guardia di finanza od in quello delle guardie di pubblica sicurezza.

Pertanto, sono senz'altro favorevole al provvedimento, tenendo anche conto della sua eccezionalità. È vero che si tratta di una norma *ad personam*, ma il suo scopo è — ripeto — esclusivamente equitativo.

C O L L E O N I. Mi chiedo se una Commissione parlamentare debba impiegare il suo tempo discutendo questioni del genere. Il disegno di legge ci pone in una situazione veramente angustiante, perchè non approvarlo significherebbe porre in difficoltà l'ufficiale cui esso è dedicato, ma, nello stesso tempo, emanare una legge in favore di una sola persona può apparire quasi ridicolo, nei confronti anche di tutto il Paese.

Ho già avuto occasione, in passato, di manifestare la mia perplessità di fronte a leggende di questo tipo e desidero ancora una volta invitare i colleghi a riflettere veramente su tale modo di procedere, che ci fa tra l'altro spendere tempo prezioso. Il Ministero dovrebbe, una volta per tutte, esaminare in maniera organica le situazioni anomale esistenti per poi sottoporle globalmente: credo che ne sortirebbe una discussione molto più efficace e conclusiva, tale da porre fine alla profluvie di provvedimenti di carattere particolare da cui siamo continuamente sommersi.

È questo il motivo per il quale mi asterrò dalla votazione del disegno di legge, intendendo in tal modo esprimere il mio dissenso dal sistema veramente pericoloso che si vuol

continuare a seguire, distogliendo la nostra attenzione da quelli che dovrebbero essere i veri compiti di una commissione parlamentare.

R O S A. Mi rendo conto delle preoccupazioni affioranti dagli interventi di alcuni colleghi: giustamente si sottolinea il fatto che il provvedimento dà la sensazione di essere, come si dice, « a fotografia », interessando una sola persona; credo però che si debba anche risalire un po' a monte, senza soffermarsi troppo sul meccanismo, sull'aspetto tecnico della norma sulla quale siamo chiamati a deliberare, ma guardando invece al sistema, cioè alle competenze degli organi costituzionali preposti al governo del Paese. Il nostro Esecutivo ha ben delimitate competenze, ragion per cui — qualora un provvedimento non rientri nei suoi poteri — deve essere il Parlamento ad intervenire, e quindi la nostra e le altre Commissioni non potranno non continuare a sobbarcarsi di disegni di legge riguardanti situazioni che più opportunamente andrebbero risolte attraverso atti amministrativi.

Bisogna però considerare la questione anche da un altro punto di vista, e cioè che per il conseguimento del beneficio di cui al disegno di legge all'ufficiale in questione vengono richiesti specifici requisiti, effettivamente esistenti nella realtà. È sotto questo aspetto che io ritengo si possa dare senza timore voto favorevole al disegno di legge, tenendo presenti sia l'esposizione del relatore, che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che hanno esaurientemente illustrato i motivi per i quali si è stati costretti a seguire questa strada.

A L B A R E L L O. Le argomentazioni dei colleghi Colleoni e Rosa mi offrono il destro per un'osservazione di carattere generale. Nella polemica contro i provvedimenti *ad personam*, coloro che dell'argomento hanno fatto motivo per attaccare il Parlamento hanno sempre insistito sul fatto che sarebbero i parlamentari, per vanità, ad intralciare la attività legislativa presentando provvedimenti settoriali. Invece, da questo caso particolare emerge un'altra verità: è il Governo, sia

pure per giustificate esigenze, a portare in Parlamento le sue leggine per farle approvare, mentre provvedimenti a volte molto più importanti, d'iniziativa parlamentare, sono completamente disattesi. Il che dimostra come l'attitudine qualunquistica ad attribuire al Parlamento ogni colpa non abbia alcuna rispondenza nella realtà, o quantomeno ne abbia molta poca.

A tale proposito chiedo scusa, signor Presidente, se sono costretto a ricordare il disegno di legge n. 20, di mia iniziativa, concernente il riconoscimento, agli effetti amministrativi, del tempo trascorso in prigionia dai militari italiani. In questo caso si tratta veramente di un provvedimento importante, accolto favorevolmente da tutta la Commissione; portato in Aula, il Governo si è pronunciato in senso contrario, per cui si è stati costretti a riportarlo in Commissione. In tal modo i vecchi militari della guerra 1915-1918, che hanno trascorso anche quattro anni in prigionia, non hanno diritto all'assegno di 60.000 lire, in quanto non riconosciuti combattenti, mentre hanno ottenuto la croce di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto i combattenti della classe 1900, che non hanno fatto neanche un anno di trincea.

Colgo quindi l'occasione, signor Presidente, per chiederle che il disegno di legge in questione venga al più presto iscritto all'ordine del giorno della Commissione, perchè ritengo che gravi motivi di giustizia ne richiedano una pronta approvazione e che sia in forte difetto il Ministero della difesa quando continua, attraverso i Sottosegretari che intervengono ai lavori dell'Assemblea e della Commissione, a respingere importanti proposte di legge d'iniziativa parlamentare, pretendendo nello stesso tempo l'approvazione di disegni di legge di modestissima portata proposti dal Governo. Questo è il problema di fondo.

Ciò detto, voterò comunque a favore del provvedimento, auspicando però che la situazione di carattere generale, denunciata dai colleghi che mi hanno preceduto, venga risolta al più presto attraverso un apposito provvedimento di delega al Governo.

L I S I . In effetti è vero che il passare parte della mattinata a discutere su di un problema del genere può non elevare molto la considerazione dell'opinione pubblica per quel che concerne l'attività parlamentare; deve essere ben chiaro comunque che il provvedimento si presenta opportuno non tanto perchè altrimenti andrebbe a scadere di tono il complesso bandistico dell'Esercito (in tal caso, tra qualche anno, una volta giunto questo insigne maestro alla fine della sua carriera, il problema si riproporrebbe; in fondo nessuno è indispensabile, e del resto non credo si tratti di una specie di Toscanini con l'elmetto), quanto perchè si tratta di un intervento perequativo, volto a porre rimedio ad una ingiustizia in precedenza determinatasi.

Ad ogni modo, debbo rilevare che generalmente si è molto sensibili ad esigenze di carattere equitativo, quali questa, mentre si dimenticano importanti progetti di legge che avrebbero tutto il diritto di suscitare in noi la dovuta attenzione, sia in senso favorevole che in dissenso. Ciò non risponde all'istanza che ritengo sia di tutti noi, ma che è comunque particolarmente sentita dal Gruppo politico cui appartengo, di restituire, cioè, importanza ed efficienza al Parlamento conferendogli vitalità e forza nuova.

Certo, nel caso di cui ci occupiamo, si tratta di mettere la persona giusta al posto giusto; ma quasi mai si verifica questo: neanche noi parlamentari siamo il più delle volte assegnati alle commissioni cui dovremmo appartenere in base alle nostre cognizioni e specifiche capacità.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi si consenta di dire che talune osservazioni fatte sono seducenti, ma forse non pertinenti, perchè basterebbe tenere conto del fatto che la modificazione proposta dal disegno di legge si riferisce all'articolo 29 della legge 1º marzo 1965, n. 121; tale articolo è una disposizione transitoria, che viene ad essere caducata nel momento in cui cessa dal servizio questo ufficiale, per cui il provvedimento torna ad avere carattere generale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (3 luglio 1969)

Ritengo, invece, che sia più giusta l'osservazione fatta da ultimo dal relatore; debbo, però, al riguardo dire di non essere in grado, in questo momento, di accettare una eventuale proposta tendente ad estendere i benefici economici previsti dall'articolo 2 del disegno di legge a tutti i musicanti della banda dell'Esercito. Una tale proposta, infatti, presupporrebbe la stima del maggior onere che verrebbe recato e renderebbe necessario un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

Comunque, se il senatore Pelizzo insiste, sarei dell'avviso di accogliere un'eventuale richiesta di rinvio per consentire al Governo di compiere gli opportuni accertamenti.

L I S I . È giustissimo quanto lei dice; però le ricordo che siamo di fronte ad un provvedimento che ha già efficacia retroattiva, per cui, se vogliamo introdurre emendamenti, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera e perderemmo altro tempo.

P R E S I D E N T E . Senza contare che bisognerà attendere che il Ministero della difesa si metta d'accordo con il Ministero del tesoro.

P E L I Z Z O , *relatore*. Non mi oppongo all'approvazione del disegno di legge; desidero tuttavia far presente che, originariamente, il provvedimento era composto di un solo articolo. L'articolo 2 è stato aggiunto dalla Camera dei deputati in quanto non era stata prevista la concessione dell'indennità mensile. Ora, a mio avviso, poichè la legge istitutiva della banda in questione non prevede l'attribuzione di alcuna indennità, se con il provvedimento in discussione la concediamo al direttore, è evidente che dobbiamo concederla anche al vice direttore e a tutti i musicanti, così come è stato fatto per i componenti di tutte le altre bande.

Proporrei, pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge per poter esaminare la possibilità di integrare il provvedimento sotto questo profilo, in considerazione anche del fatto che l'Esecutivo non è in grado di provvedervi in via amministrativa.

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Pelizzo a meditare sulla sua richiesta di rinvio: tale richiesta significherebbe, in sostanza, conoscere anzitutto l'entità della maggiore spesa comportata, trovare il consenso del Ministero del tesoro sulla maggiore spesa, trasmettere l'eventuale emendamento proposto alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere, procedere infine all'approvazione del provvedimento, che dovrà peraltro tornare alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva. Quindi, se tutto va bene, passerebbero ancora sei mesi.

Ora, per quanto convenga sulle considerazioni fatte dal relatore, condivise anche dal rappresentante del Governo, debbo porre l'accento sulla questione tempo. Mi permetterei, pertanto, di proporre questa soluzione: predisponiamo noi stessi un'altra leggina per provvedere nel senso auspicato e, nel frattempo, approviamo il disegno di legge in discussione.

A L B A R E L L O . È più semplice fare un'altra leggina!

R O S A . Mi associo alla richiesta di rinvio del relatore, che mi sembra quanto mai fondata e giustificata. Mi rendo conto, infatti, che un successivo provvedimento di legge aggraverebbe forse la sperequazione denunciata, per il tempo che il suo *iter* comporterebbe.

B U R T U L O . Ci troviamo di fronte ad una leggina di carattere eccezionale e ne abbiamo preso ampissima coscienza: se non l'approvassimo, finiremmo per far scadere tutti i termini. D'altra parte, il problema della perequazione dell'indennità per i membri dei Corpi bandistici diventa proprio un problema di carattere generale. Per cui, mentre approverei questo disegno di legge, raccomanderei al Governo di presentare al più presto un altro disegno di legge che provveda a questa perequazione; ove il Governo non provvedesse, abbiamo sempre la possibilità di farci noi stessi iniziatori di un tale provvedimento.

P E L I Z Z O , *relatore*. Poichè, all'inizio della discussione, ho fatto quasi una riser-

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (3 luglio 1969)

va sull'approvazione del disegno di legge, dopo aver sentito i colleghi debbo dichiarare che il mio assenso a questo provvedimento non è dato in considerazione dei vantaggi che può trarne quell'ufficiale che abbiamo potuto individuare, ma esclusivamente in considerazione del suo migliore rendimento a quel posto. Siamo, quindi, di fronte ad un'esigenza di servizio, anche perchè non è facile trovare chi potrebbe coprire quel posto, dovendo possedere certi requisiti.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole al disegno di legge, rimettendomi comunque alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Quindi, senatore Pelizzo, non mantiene la sua proposta di rinvio?

P E L I Z Z O , relatore. Non vi insisto.

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio io stesso proposta di rinvio della discussione, signor Presidente, perchè le argomentazioni addotte dal relatore convincono il rappresentante del Governo, che ha ereditato questo provvedimento presentato il 28 ottobre 1968. Nel momento in cui si vuole perequare con questa leggina la situazione giuridica ed economica di un solo ufficiale, se non si facesse scattare analogo congegno di perequazione per tutto il Corpo musicale dell'Esercito verremmo a commettere una palese ingiustizia.

Il Governo si riserva di approfondire l'argomento per far conoscere alla Commissione, nella prossima seduta, l'entità della spesa che verrebbe comportata e con quali mezzi finanziari vi si potrebbe far fronte, in modo da evitare che, nel momento in cui perequiamo il trattamento economico del direttore, aggraviamo la situazione dei musicanti. Per rispondere al senatore Lisi — e concludo — dirò che saranno sufficienti alcune settimane per portare a termine l'iter del provvedimento, e che forse questo è il sistema migliore e più rapido da seguire, piuttosto che attendere la presentazione di un nuovo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, in accoglimento della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare » (692)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) armare le unità navali assegnate al servizio delle Capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale ».

M O R A N D I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è chiaramente ed ampiamente illustrato dalla relazione governativa che lo accompagna.

Si tratta di aggiungere, ai molti compiti affidati alle Capitanerie di porto, quello di armare piccole unità navali, iscritte in un

ruolo speciale del naviglio militare dello Stato nonchè di farne assumere il comando. Poichè nel 1926 — anno in cui è stata approvata la legge n. 1178, di cui ora si propone l'integrazione — non fu previsto l'esercizio del comando navale da parte degli ufficiali delle Capitanerie di porto, occorre modificare in tal senso la predetta legge, in modo da consentire il comando suddetto.

Faccio presente che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che, inoltre, il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso in merito il proprio avviso.

Il relatore non può che raccomandare, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ovviamente il Governo è favorevole al provvedimento in discussione di cui consiglia, peraltro, un'intitolazione più precisa, da un punto di vista giuridico, del seguente tenore: « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del rappresentante del Governo per modificare il titolo del disegno di legge si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buffone:
« **Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fre-**

gata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza » (727) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S A, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione è inteso ad eliminare la preoccupante posizione in cui versa un certo numero di ufficiali superiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, a causa di una situazione di invecchiamento del personale rispetto alle età previste dalla legge di avanzamento.

Oggi ci troviamo di fronte, in sostanza, a degli ufficiali superiori che, rispetto al normale profilo di carriera, hanno il grave danno di perdere alcuni anni di servizio; non pochi tenenti colonnelli di fanteria, artiglieria e cavalleria, che dovrebbero arrivare, infatti, alla promozione a circa 47 anni, proprio perchè finora non sono stati introdotti correttivi alla legge base del 12 novembre 1955, n. 1137, se dovesse persistere l'attuale situazione, arriverebbero ad essere inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad una età superiore, ad una età, cioè, di circa 49-50 anni, perdendo circa due anni di carriera, col grave pregiudizio di non poter poi arrivare al grado di generale.

Il provvedimento, tra l'altro, presenta due aspetti: uno si riferisce all'aumento degli organici di questi ufficiali superiori; l'altro,

relativo all'aumento del numero degli ufficiali da valutare. Questo significa che attualmente noi abbiamo, ad esempio, 134 tenenti colonnelli dell'Arma di fanteria che sono in fase di valutazione; per poter perequare la situazione si dovrebbe elevare il numero degli ufficiali superiori da includere nell'aliquota di valutazione all'avanzamento a 167; così per l'Arma di cavalleria si dovrebbe passare da 9 a 11 e per quella di artiglieria da 52 a 63.

Il provvedimento si propone, poi, di aumentare il numero delle promozioni a colonnello proporzionalmente all'incremento delle aliquote di valutazione, portando le promozioni annuali a 56 per la fanteria, a 5 per la cavalleria ed a 32 per l'artiglieria.

Per quanto riguarda la Marina, i capitani di fregata dovrebbero passare da 20 a 25 unità.

Circa l'Aeronautica, per i tenenti colonnelli ed i colonnelli del ruolo naviganti normale si dovrebbe avere, rispettivamente, un aumento di 5 e di 2 unità.

La Guardia di finanza, infine, dovrebbe avere, annualmente, un aumento di promozioni annuo di tre unità.

Naturalmente, il disegno di legge si preoccupa anche di non danneggiare gli ufficiali attualmente nel grado di colonnello; infatti, se non si provvedesse diversamente, nei prossimi anni verrebbero computati, ai fini della formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, anche gli ufficiali promossi in eccedenza per effetto dell'attuale provvedimento. In altri termini, gli ufficiali predetti vedrebbero ridursi il tasso di avanzamento finora applicato nei loro confronti.

Ad evitare questa sperequazione sono state inserite nel disegno di legge norme intese a stabilire, in concreto, che nelle aliquote di valutazione per il quinquennio 1969-73 non si tenga conto dei colonnelli, dei capitani di vascello e generali di brigata aerea promossi in eccedenza all'organico per effetto del provvedimento stesso.

L'onere finanziario che verrebbe comportato, previsto in lire 44.900.000, è fronteggiato mediante riduzione di 25 milioni di lire dello stanziamento del ca-

pitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969, relativo a spese per i materiali di casermaggio, e mediante riduzione di lire 19.900.000 dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario, concernente il rimborso spese di trasporto e di trasferimento del personale militare.

Debbo aggiungere che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso parere sostanzialmente favorevole, e che il provvedimento è stato approvato a maggioranza dall'altro ramo del Parlamento.

Invito, a conclusione, la Commissione ad esprimere avviso favorevole sul disegno di legge in discussione.

C O L L E O N I . La relazione del collega Rosa è stata molto chiara e precisa, ma non mi ha convinto: la mia impressione, infatti, è che, rispetto agli organici, noi abbiamo una notevole eccedenza di ufficiali superiori che sono tutti, o in gran parte, a disposizione. Vorrei, pertanto, chiedere all'onorevole Guadalupi se il Governo può fornirci qualche chiarimento, perchè la tendenza che altre volte ho denunciato (e cioè la misura pletorica del vertice delle nostre Forze armate) continua a manifestarsi, con le conseguenze che tutti conosciamo.

Noi dovremmo avere, prossimamente, un dibattito in Commissione, alla presenza del Ministro della difesa, su taluni temi della politica del dicastero da lui retto; in tale sede insisterò su questo argomento, perchè ritengo mio dovere di parlamentare affermare che il nostro Esercito ha bisogno di quadri tecnici intermedi assolutamente qualificati, non di un eccessivo numero di alti ufficiali, non qualificati per l'uso delle armi convenzionali moderne.

Se continueremo su questa strada, rischieremo di compromettere definitivamente il buon esito del programma di specializzazione degli uomini e di incremento dei mezzi tecnici, dando corpo alle maggiori critiche che ci provengono da tutte le parti. Sono molto amico dell'onorevole Buffone, che ho conosciuto una ventina di anni fa e che ha sem-

pre fatto parte della Commissione difesa; comprendo, quindi, come egli possa aver influito con la sua competenza a far approvare un provvedimento che mi lascia perplesso e che mi induce a chiedere se il Governo intenda avallare ancora simili iniziative, o se non ritenga, invece, che la perequazione che oggi si ottiene, sia pure limitata, non diventi preoccupante se inserita nel quadro di una situazione non certo favorevole delle nostre Forze armate. Non sarebbe, piuttosto, il caso di porci degli interrogativi, a cominciare da quello riguardante le ragioni della carenza di specialisti nelle Forze armate? È chiaro che non potremo avere degli specialisti ad alto livello se non li retribuimo adeguatamente. Non si può mettere un capitano alla guida di un carro armato: se vogliamo utilizzare e tenere in efficienza un mezzo che costa 500 milioni di lire, dobbiamo evidentemente affidarlo ad uno specialista, ad un sottufficiale ben preparato e ben retribuito. Solo così agiremo seriamente! Mi sembra, invece, che si continui a riempire gli uffici di personale che non viene utilizzato. Si pensi, ad esempio, che per gli ufficiali generali abbiamo un'eccedenza quasi del doppio rispetto ai posti di organico: mi riservo, al riguardo, di portare i dati relativi, a giustificazione delle mie preoccupazioni che si voglia continuare su questa strada.

P R E S I D E N T E . Poichè l'onorevole Ministro sarà tra noi fra una quindicina di giorni, vorrei pregare il senatore Colleoni di riproporre in quella circostanza il quesito, corredato dei dati che ci ha preannunciato. Per parte mia, nella lettera che invierò al ministro Gui, per invitarlo ad intervenire alla seduta della Commissione, preciserò che nel corso del dibattito sarà trattato anche questo argomento, che mi sembra di notevole importanza.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge in discussione, presentato nell'ottobre 1968 ed approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno scorso, è dovuto all'iniziativa dell'onore-

vole Buffone, il quale va sempre più specializzandosi in materia di stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate.

Il provvedimento ha avuto un alternarsi di vicende positive e negative. Tra le vicende positive ricordo quella che si è determinata nell'ambito della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, dove, per la copertura della spesa, pur trattandosi di cifra modesta — circa 44 milioni — si è dovuto escogitare una specie di lodo Sarti (Tesoro) — Guadalupi (Difesa). Infatti, la forma di copertura indicata dalla proposta di legge ed accolta dal Governo — soprattutto dal Ministero della difesa — era giudicata non pertinente da quella Commissione, alla stregua di quanto aveva obiettato anche per altri provvedimenti. Allo scopo di evitare che fosse bloccata tutta una serie di iniziative legislative inerenti a problemi d'attualità delle Forze armate, abbiamo adottato una soluzione che ha consentito di superare uno sbarramento che, peraltro, dal punto di vista della legittimità costituzionale, non fa una grinza.

Altra vicenda positiva è indubbiamente quella che ha offerto al ministro Gui l'occasione di manifestare, presso la Camera dei deputati, gli intendimenti del Governo in merito alle due leggi organiche di ordinamento e di avanzamento, in relazione agli impegni di Governo già adottati a seguito delle proposte formulate dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e dall'apposita Commissione di studio nominata dall'allora titolare del Dicastero della difesa, onorevole Tremelloni. E credo che il ministro Gui sarà onorato nella prossima circostanza in cui verrà in questa sede, ove dovesse essere riproposto il quesito, di confermare le sue dichiarazioni e di chiarire le prospettive che su questa materia si aprono, sottolineando che, per dar luogo alle due nuove leggi organiche, occorrerà completare le indagini conoscitive della Commissione di studio, per predisporre successivamente due schemi di disegni di legge che, a giudizio dell'Esecutivo, non dovrebbero questa volta operare come leggi delega, ma come leggi ordinarie, in modo da consentire un'ampia, responsabile disa-

mina di tutti i problemi dai due provvedimenti compendiativi.

Al senatore Colleoni faccio presente che sarà bene tenga conto, anche in vista del dibattito che avrà luogo alla presenza del Ministro, del fatto che, dopo l'intervento dell'onorevole Gui, si determinò un alleggerimento della tensione che anche in quella sede gravava proprio sugli argomenti che egli oggi ha inquadrato e che ha riassunto nella domanda: dove andiamo a finire con questa proliferazione di leggi e leggi (che credo si aggirino intorno a 50) di modifica della legge fondamentale?

COLLEONI. Sono 57!

GUADALUPI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ad ogni modo, ritornando al disegno di legge in discussione, considerato che esso ha ottenuto l'assenso degli Stati maggiori e, dopo non poca fatica, quello unanime sia della Commissione bilancio, sia della Commissione difesa della Camera, sia, infine, quello della Commissione finanze e tesoro del Senato, penso che possa essere approvato anche da questa Commissione, fatte sempre salve le posizioni di critica, che peraltro potranno essere manifestate nuovamente quando il Ministro sarà qui a ripetere, certamente con maggior ricchezza di toni, sicurezza e responsabilità, il punto di vista del Dicastero.

Sul provvedimento in discussione ritengo sia necessario fornire ulteriori chiarimenti nel senso che, in sostanza, il congegno proposto non determina un incremento del numero degli ufficiali a disposizione; il congegno escogitato dall'onorevole Buffone, e al quale abbiamo dato il nostro assenso come Ministero, dispone l'aumento dell'aliquota delle valutazioni in considerazione della situazione di blocco determinatasi per i concorsi riservati ad ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza dal 1944 al 1947, in conseguenza della quale gli interessati si sono venuti a trovare in una situazione ben diversa da quella dei colleghi che avevano partecipato come loro alla guerra e che si sono avvalsi di concorsi successivi. Si tratta, quindi, di

un provvedimento che, limitato nel tempo, viene ad aumentare le aliquote di promovibilità, opportunamente inserendosi nel congegno in atto. Il disegno di legge, quindi, persegue fini di equità, soprattutto di equità sociale, dato che interessa un settore di persone danneggiate, sotto il profilo del normale sviluppo di carriera, a causa di una situazione del tutto eccezionale.

Nel mettermi a disposizione del senatore Colleoni per ogni ulteriore ragguaglio, che ritenesse utile, informo che, per quanto riguarda la Marina, l'organico dei capitani di vascello è di 120 unità in base alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, mentre quello dei capitani di fregata è di 243; relativamente all'Esercito, si hanno per i ruoli normali 225 colonnelli e 788 tenenti colonnelli di fanteria, 21 colonnelli e 73 tenenti colonnelli di cavalleria, 130 colonnelli e 455 tenenti colonnelli di artiglieria; per l'Aeronautica si hanno 22 generali di brigata aerea, 140 colonnelli e 300 tenenti colonnelli del ruolo naviganti. Infine, per quanto riguarda gli organici della Guardia di finanza, abbiamo 30 colonnelli, 130 tenenti colonnelli e 140 maggiori.

Una sola considerazione. Se diamo un'occhiata alle cifre risultanti dall'inchiesta condotta, in conseguenza anche di un'altrettanto responsabile richiesta fatta dai settori di maggioranza e di opposizione della Camera dei deputati, si ha effettivamente la prova che il provvedimento dell'onorevole Buffone consente, agli ufficiali contemplati dal provvedimento, di uscire dalle secche nelle quali si sono trovati per effetto di una situazione che li portò a non essere valutabili per la promozione e, quindi, ad invecchiare in un grado nel quale sarebbero dovuti permanere non oltre un certo numero di anni.

Concludendo, mentre ringrazio il relatore per la brillante esposizione che anche questa volta ha fatto, nonostante abbia dovuto approntarla nel giro di poche ore, raccomando l'approvazione del disegno di legge, in considerazione anche del fatto che vi sono operazioni amministrative che debbono essere attuate con la necessaria tempestività se si vuole, come è giusto, che tutti coloro che sono interessati al provvedimento ne possano beneficiare.

R O S A , *relatore*. Il senatore Colleoni ha fatto delle osservazioni molto giuste per quel che riguarda il problema dell'incremento del numero degli ufficiali superiori; in relazione al disegno di legge in discussione, è da precisare però che lo scopo di fondo è quello di obbedire ad un principio di giustizia, ristabilendo i profili di avanzamento previsti dalla legge fondamentale del 1955. Esiste, infatti, oggi una situazione veramente grave: taluni ufficiali superiori, per esempio i tenenti colonnelli dell'Aeronautica, arrivano ai quadri di avanzamento dopo dieci anni.

L'approvazione del provvedimento consentirebbe, tra l'altro, di ringiovanire i quadri degli ufficiali superiori delle varie armi con l'immissione di elementi nelle migliori condizioni per poter espletare i compiti sempre maggiori, anche di natura tecnica, che oggi vengono richiesti agli ufficiali.

C'è da osservare, inoltre, che le promozioni previste dal disegno di legge sono limitate all'arco di un quadriennio, che va dal 1969 al 1972, e che dal 1° gennaio 1973 entrerà in funzione il meccanismo del riassorbimento. Per quanto riguarda i posti in organico, infatti, non ci sarà alcun aumento che non attenga ai quattro anni indicati ed ai fini di cui il provvedimento si fa carico; dal 1973 si ritornerà alla situazione preesistente, poichè è previsto il riassorbimento delle eccedenze organiche mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge n. 1137. Il pericolo, in altri termini, di un aumento indiscriminato e pletorico degli ufficiali superiori verrà in tal modo ad essere eliminato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge

12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.

(*E approvato*).

Art. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato da 20 a 25 unità in ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. Le cinque pro-

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (3 luglio 1969)

mozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei capitani di vascello e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei capitani di fregata non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è stabilito in 38 unità. Le eccedenze organiche nel grado di capitano di vascello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1973 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei capitani di vascello, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi capitani di vascello non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.

Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

(È approvato).

Art. 4.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971 di cinque unità per i tenenti colonnelli e di due unità per i colonnelli.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970 e 1971 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tali quadri vengono iscritti i colonnelli che, nella graduatoria di merito integrata con le

valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente terzo comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario e i tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso.

Le promozioni dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per l'anno 1969, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

(È approvato).

Art. 5.

Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per l'anno 1969 e di tre unità per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, numero 887.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati.

Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

(È approvato).

Art. 6.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

(È approvato).

Art. 7.

Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.

(È approvato).

4ª COMMISSIONE (Difesa)

12ª SEDUTA (21 maggio 1969)

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 19.900.000 del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI